

CORSO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

Comunità Montana di Vallecamosonica

Breno 13 febbraio 2013

DEMANIO IDRICO E USI DELLE ACQUE.

La Normativa di riferimento

- **Dir.2000/60/CE del 23.10.2000:** quadro d'azione comunitaria in materia di acque.
- **R.D. 523/1904 – dgr 7868/7-25.01.2002:** norme per la tutela delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e delle altre acque pubbliche.
- **Il R.D. 1775/33 e R.D. 1285/20:** rispettivamente disciplina e regolamento in materia di usi delle acque.
- **L.R. n°1/2000:** trasferimento delle competenze agli Enti Locali (Province, Comuni, Comunità Montane).
- **L.R. n° 26/2003 :** disciplina dei Servizi di Interesse economico generale.
- **D.Lgs 152/2006- 04/2008 e s.m.i.:** Norme in materia Ambientale.
- **Regolamento Regionale n° 2 del 24/03/2006 :** disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee.
- **D.Lgs 387/2003 e D.Lgs 28/2011:** Norme in materia di Energia Rinnovabile .

Il concetto di bene demaniale

Il Demanio nasce in quanto alcuni beni diventano oggetto di un diritto di natura pubblica, costituito al fine di disciplinarne l'uso secondo precise regole prestabilite.

L'esercizio di tale diritto è posto in capo alla pubblica amministrazione, la quale attraverso lo stesso diritto, **persegue i propri fini istituzionali**.

I beni demaniali appartengono agli Enti territoriali (stato, regioni, province, comuni) non secondo la concezione privatistica del termine, ma secondo una accezione "jure imperii" volta a tutelare il diritto della collettività di goderne liberamente, senza che per essere tale debba essere formalizzato alcun atto amministrativo .

Da ciò discende che i vari Enti territoriali, titolari dei diritti di proprietà pubblica, non possono disporre dei beni che gli appartengono, se non nei modi previsti dalla Legge garantendone comunque la fruibilità della collettività.

Su tali beni, trattati nel “libro delle proprietà del codice civile”, viene attivato uno speciale regime pubblicistico, e gli stessi sono individuati puntualmente “ ex Lege ” dall’art. 822 del Codice Civile.

Su di essi quindi lo Stato esercita uno speciale regime di indisponibilità diretta, dal quale deriva la condizione di **inalienabilità**, di esercizio di **polizia** e di assegnazione in **concessione**.

Da ciò discende che i beni che non rientrano in tale elenco non sono da ritenersi demaniali ma ricadono sotto il regime privato.

Un bene demaniale, quindi, per essere tale deve soddisfare un bisogno o una necessità pubblica.

Quando tale bisogno o necessità viene meno (cessazione della funzione pubblica), il bene perde la sua caratteristica di demanialità e, attraverso un decreto di sdemanializzazione, può passare dal patrimonio indisponibile a quello disponibile dell’ente e quindi essere **alienato**.

Tipologie di demanio

Il demanio si distingue in :

Demanio Necessario: ricomprende quei beni che per la loro natura non possono appartenere ai privati e sui quali non si può porre in essere alcun tipo di diritto reale, tra questi vi sono:

- Demanio marittimo: ne fanno parte il lido del mare, la spiaggia, il mare ed i porti;
- Demanio idrico: ne fanno parte i fiumi, i torrenti, laghi e tutte le acque superficiali e sotterranee;
- Demanio militare: tutte le opere destinate alla difesa;

Demanio Accidentale: sono quei beni che pur rivestendo una prerogativa pubblica, possono appartenere anche ai privati, tra questi vi sono:

- Demanio delle vie di comunicazione: strade a vario titolo, autostrade ed autodromi;
- Demanio dei beni culturali: beni di interesse storico, artistico ed archeologico;
- Demanio archivistico e bibliotecario.

Il demanio idrico

E' l'insieme formato dalle acque dolci e dai corpi solidi naturali e artificiali che le contengono e ne regolano il corso, caratterizzandole come acque fluenti o lacuali: rientrano quindi in questa categoria i fiumi, i torrenti, i laghi e tutte le altre acque superficiali e sotterranee (anche se non estratte e/o utilizzate).

L'individuazione delle categorie che compongono il demanio idrico è legata alle caratteristiche morfologiche della cavità naturale che le contiene, che per le acque superficiali prende il nome di **alveo**, mentre per le acque sotterranee prende il nome di **acquifero**.

possiamo quindi avere:

fiumi e torrenti —————> la loro funzione è quella di alimentare e arricchire le falde freatiche, cioè quelle più superficiali; di essi fanno parte le sponde e le rive che vengono di solito lambite dalle piene ordinarie (per il principio di inseparabilità) se il fiume è pubblico lo sono anche l'alveo e le sponde.

Laghi —————> oltre che dalla risorsa idrica sono determinati dal bacino di contenimento delle acque e da quello oggetto delle piene ordinari; ne fanno parte anche i lidi e le spiagge in quanto strutturalmente appartenenti ai laghi;

Sorgenti —————> rappresentano la fine della vita sotterranea dell'acqua e l'inizio di quella superficiale (occhio della sorgente); viene infatti definita sorgente ogni affioramento di acque di falda che avviene per spinta gravitazionale, con esclusione di qualsiasi mezzo di sollevamento che configurerebbe invece un pozzo;

Acque sotterranee —————> sono in genere reperite mediante l'*escavazione di pozzi (sono una perforazione degli strati superficiali e sotterranei del suolo al fine di raggiungere delle falde idriche ivi confinate) che mediante mezzi meccanici portano in superficie la risorsa idrica. Gli strati di materiale che sostengono le falde idriche fungono da contenitori delle risorse, alla stessa stregua degli alvei dei fiumi e torrenti*

Ghiacciai → la nozione di demanialità è implicita nella loro composizione fisica di acqua allo stato solido contenuta in un letto naturale; essi hanno altresì la funzione di alimentare tutti gli altri corpi idrici.

I ghiacciai sono altresì tutelati dal D.Lgs 42/2004 quali bellezze naturali; essi infatti hanno una doppia valenza pubblicistica, e cioè da un lato quella legata alla risorsa idrica, e dall'altro quella di valore estetico-paesaggistico.

Oltre alle categorie riconosciute come demaniali, vi sono quelle definite come di “pertinenza” delle prime, che ricomprendono i canali, gli acquedotti, tutte le opere idrauliche e le dighe.

La possibilità di **utilizzare l'acqua** pubblica è assoggettata al regime della **concessione** ed in particolare all'ottemperanza delle condizioni contemplate nel **disciplinare** d'uso della risorsa; il modo entro il quale deve essere assentita la concessione, nonché la relativa durata sono scandite dai disposti del R.D. 1775/33 e dal suo Regolamento R.D. 1285/20.

Per derivare e utilizzare l'acqua pubblica è infatti necessaria una manifestazione di volontà della P.A. che autorizzi il richiedente a esercitare il relativo diritto.

Tale manifestazione, può assumere o la forma del riconoscimento all'uso in virtù di titoli pregressi (antichi usi o utilizzi preferenziali) o quello della nuova domanda.

La forma di riconoscimento, già adottata in passato in base al possesso trentennale o antico uso è stata riconfermata a seguito del riconoscimento del regime pubblico di tutte le acque, determinato dalla L. 36/94 (c.d. Galli) prima, ed ora dal D.Lgs 152/2006.

DOMANDA
DELL'INTERESSATO

BENE
SOTTRATTO
ALLA
COLLETTIVITA'

VERIFICA DEI REQUISITI

CONCESSIONE-CONTRATTO:
DISCIPLINARE D'USO E BUONA
PRASSI (5-10-30 ANNI)

Il rilascio della concessione all'uso del bene è comunque subordinato alla **verifica della reale disponibilità del bene** stesso in termini soprattutto quantitativi (risorsa disponibile).

E' infatti necessario quantificare per ciascun punto di presa prospettato, oltre alla risorsa disponibile in termini di portata, anche il **Deflusso Minimo Vitale (DMV)** da lasciar defluire a valle in modo da garantire la sopravvivenza degli alvei sottesi e della vita degli esseri ivi presenti.

Il diritto alla concessione all'uso della risorsa si attiva con il pagamento anticipato del relativo **canone** che varia in relazione all'uso ed alla portata di concessione derivata, e non all'effettivo beneficio che un soggetto trae da essa.

Non sono soggetti all'obbligo della concessione ne al pagamento del canone gli **usi domestici** e l'uso delle **acque meteoriche**.

Dir. 2000/60/CE: direttiva del Parlamento Europeo che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Scopo della Direttiva è quello di istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, con il quale perseguire i seguenti intenti:

- Impedire un ulteriore deterioramento, proteggendo e migliorando gli ecosistemi acquatici e terrestri;
- Agevolare un utilizzo idrico sostenibile, fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche;
- Migliorare l'ambiente acquatico mediante misure specifiche per la riduzione degli scarichi e delle emissioni ;
- Ridurre e annullare l'inquinamento delle acque sotterranee;
- Garantire una fornitura di acque superficiali e sotterranee di buona qualità anche per le generazioni future.

Norme in materia Ambientale : D.Lgs 152/2006 – D.Lgs 04/2008

- Parte prima: disposizioni comuni;
- Parte seconda: procedure per la valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale (VIA), autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- Parte terza: norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, **tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche**;
- Parte quarta: norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- Parte quinta: norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera;
- Parte sesta: norme in materia risarcitoria dei danni ambientali;

Norme in materia Ambientale : D.Lgs 152/2006 – D.Lgs 04/2008.

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale per la difesa del suolo: **Piani di Bacino Distrettuale**.

La Legge 183/89 prima, ed ora la L.R. 26/2003 ed il D.Lgs 152/2006 , hanno istituito l' **Autorità di Bacino Distrettuale**, che per il nord Italia coincide con il distretto idrografico padano.

L'Autorità è il punto di intesa e di sinergia tra tutti gli Organi che sovrintendono alla salvaguardia del bacino del Fiume padano.

Essa infatti esprime il proprio parere circa il rilascio di tutte le nuove concessioni all'uso delle risorse superficiali e sotterranee nel distretto idrografico di competenza.

Il bacino idrografico è infatti la scala ideale alla quale concretizzare azioni di difesa del suolo, del sottosuolo e delle acque, e la sua Autorità è l'ente istituito per consentire interventi di pianificazione integrata a scala di bacino.

Il principale strumento di pianificazione dell'Autorità di Bacino distrettuale è il **Piano di gestione** che fa parte del **Piano di Bacino Distrettuale** .

E' un piano territoriale di settore e al tempo stesso uno **strumento tecnico-operativo** mediante il quale vengono pianificate e programmate le attività sul territorio.

Il Piano ha lo scopo infatti di assicurare, attraverso la programmazione delle opere strutturali dei vincoli e delle direttive, la difesa del suolo rispetto alla natura idraulica ed idrogeologica, e di tutti gli aspetti ambientali ad esse connessi; ed in particolare:

- Deve garantire un adeguato livello di sicurezza del territorio.
- Deve recuperare la funzionalità dei sistemi naturali , riducendo il più possibile l'artificialità.
- Recuperare gli ambienti fluviali e idrici.
- Raggiungere condizioni di uso del suolo compatibili con le caratteristiche dei sistemi idrografici, dei versanti e delle piene.

Disposizioni in materia di risorse idriche

Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte o utilizzate, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà.

Qualsiasi uso delle acque deve essere effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future.

Gli usi delle acque devono essere indirizzati al risparmio e rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico e la vivibilità dell'ambiente.

Già con la precedente normativa (ex L.36/94 legge Galli), ed ora con il nuovo testo ambientale vi è un approccio diverso al concetto pubblicistico del bene acqua: mentre infatti nel R.D. 1775/33 la risorsa idrica era considerata pubblica se estratta artificialmente dal sottosuolo e se inserita in appositi elenchi, ora con la nuova norma lo è anche se non estratta.

Scompare quindi il concetto per il quale l'acqua per essere considerata bene pubblico debba avere un riconoscimento formale.

In estrema sintesi la novità maggiore apportata dalla nuova Normativa sta nel fatto che vi è un diverso approccio all'uso della risorsa; viene infatti sempre anteposto il tema della **tutela e salvaguardia**, a differenza invece della vecchia concezione del R.D. che privilegiava il **massimo sfruttamento delle risorse disponibili**.

Nel particolare, la tutela e salvaguardia si concretizza in



LR 26/2003: Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale: titolo V° - disciplina delle risorse idriche

L'acqua è riconosciuta quale patrimonio dell'umanità da tutelare in quanto risorsa esauribile e con alto valore ambientale, culturale ed economico; l'accesso all'acqua è un diritto umano che va tutelato in ogni forma per le generazioni future.

In quest'ottica lo Stato, la Comunità Europea, le Regioni e gli Enti Locali, devono provvedere a:

1. Tutelare e valorizzare il patrimonio idrico nel rispetto degli equilibri esistenti;
2. Migliorare la qualità delle acque con la lotta all'inquinamento;
3. Perseguire l'obiettivo di miglioramento qualitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
4. Perseguire gli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche;

5. Incentivare la tutela ed il miglioramento degli ecosistemi acquatici, mantenendo le capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici;
6. Rispettare i criteri di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del Servizio idrico;
7. Garantire la sicurezza di tutte le opere che sovrintendono all'uso ed alla regolazione delle acque superficiali e sotterranee.

Alle Province competono :

- Le autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee mediante escavazione di pozzi, di cui al R.D. 1775/33;
- Autorizzazioni all'attingimento precario da corpo idrico superficiale;
- Concessioni in materia di piccole derivazioni di acque superficiali e sotterranee;
- Attività di polizia idraulica nelle materie di competenza;
- Autorizzare nuovi impianti idroelettrici per la produzione di energia rinnovabile;
- L'effettuazione di studi ed indagini di episodi di inquinamento delle falde finalizzati al risanamento delle risorse idriche;
- Realizzazione di programmi e progetti connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali.

D.G.R. n° 8/2244 del 29.03.06: approvazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque ai sensi dell'art. 44 della del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e L.R. 26/2003.

Il programma di tutela e Usi delle acque della Regione Lombardia, costituisce il piano stralcio di quello di gestione del bacino idrografico del fiume Po, previsto dalla Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000 (quadro d'azione comunitaria in materia di acque), ed è lo strumento di pianificazione a scala regionale per la tutela e l'uso delle risorse idriche.

Le prescrizioni contenute nel Piano possiedono, ai sensi della L.R. 26/2003, carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni pubbliche, nonché per i soggetti privati.

Le autorità competenti al rilascio dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, permesso o di assenso comunque denominato non possono consentire la realizzazione di opere in contrasto con il Piano o che possano compromettere gli obiettivi dello stesso.

Contenuti del Programma di Tutela e Uso delle Acque

1. **Descrizione generale delle caratteristiche del bacino idrografico sia per le acque superficiali che per le sotterranee;**
2. **Descrizione degli impatti significativi esercitati dall'attività antropica sulle acque, sia da fonte puntuale che diffusa;**
3. **Determinazione delle aree sensibili, di quelle vulnerabili e di quelle destinate al consumo umano;**
4. **Mappa delle reti di monitoraggio per la determinazione dello stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee e di quelle di specifica tutela;**
5. **Elenco degli obiettivi di qualità da raggiungere per i corpi idrici superficiali e sotterranei;**
6. **La sintesi dei programmi adottati per il raggiungimento degli obiettivi di qualità;**
7. **La sintesi per la pianificazione del bilancio idrico e le misure per il risparmio e il riutilizzo delle acque;**
8. **La disciplina degli scarichi e le forme per la riduzione dell'inquinamento;**

II R.D. 1775/33: Testo unico delle disposizioni di Legge sulle acque e impianti elettrici

Possono derivare e utilizzare acqua pubblica **coloro che posseggono un titolo legittimo** perché già in essere (cioè già esercitata) all'entrata in vigore della Legge, o coloro che ne **ottengono regolare concessione** per effetto della Norma di riferimento.

Relativamente alla portata di concessione vi è un distinguo tra piccole e grandi derivazioni, ed in particolare sono grandi quelle che eccedono:

100 l/s per gli usi potabili, industriali, igienici e assimilati, ecc.;

1000 l/s e/o 500 Ha per gli usi irrigui;

L'Amministrazione Provinciale è competente in merito all'istruttoria e rilascio delle concessione di Piccola Derivazione, mentre è competente sull'istruttoria delle nuove domande di Grande Derivazione, sulle quali poi la Regione rilascia la relativa concessione all'uso.

La Regione ha mantenuto la competenza relativa **all'introito dei canoni** sia di piccola che di grande derivazione.

E' vietato derivare o utilizzare acqua pubblica

In assenza di un titolo legittimo a derivare acqua pubblica comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da 3.000 € a 30.000 €.

Oltre all'interruzione della derivazione.


Regolamento Regionale n° 2 – 24.03.2006: disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque per uso domestico e del risparmio idrico.

Il provvedimento di concessione all'uso della risorsa è rilasciato garantendo la più razionale utilizzazione delle risorse idriche disponibili e nel rispetto delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corsi d'acqua e degli acquiferi, ed in particolare :

- 1. L'uso potabile è prioritario rispetto agli altri usi; fra questi, in caso di scarsità della risorsa è prioritario l'uso irriguo;**
- 2. Le concessioni a prevalente scopo irriguo tengono conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica e della quantità necessaria alla coltura stessa; le concessioni sono comunque rilasciate solo qualora non sia possibile soddisfare le necessità mediante le strutture Consortili già operanti sul territorio;**
- 3. I volumi di acqua comunque concessi sono commisurati ai reali fabbisogni dell'utente, tenendo conto della possibilità di usufruire di reti irrigue o industriali già operanti sul territorio, evitando ogni possibile spreco;**
- 4. Si deve valutare la possibilità di migliorare l'utilizzo delle fonti già esistenti;**

5. Per le derivazioni superficiali deve essere garantito il rilascio del Deflusso Minimo Superficiale (DmV) inteso come almeno il 10% della portata naturale media annua;
6. In caso di derivazioni di acque superficiali o sotterranee destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, si deve tenere conto della zona di tutela assoluta e di quella di rispetto nell'intorno della captazione;
La prima corrisponde per Legge ad una superficie di raggio pari a 10.00 m dal punto di presa, la seconda invece, quella di rispetto, deve essere individuata dal comune sulla base dello studio idrogeologico-idrochimico e ambientale, con il quale si valuta la vulnerabilità della falda interessata dal prelievo.
7. Nel caso di concessioni interferenti fra loro, viene preferita quella per la quale il soggetto attuatore è dotato di Sistema di Gestione Ambientale certificato.

Schema istruttorio domande di concessione all'uso delle acque



Domande sottoposte alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) – L.R. n° 5/2010 e L.R. n° 5/2011.

Devono essere sottoposti alla procedura di Verifica e/o di Valutazione di Impatto Ambientale i progetti che determinano l'utilizzo delle portate sotto specificate.

Per derivazioni di acqua superficiale:

- **se ricadenti in aree naturali protette (L.394/91)**
 fino a 100 l/s procedura ordinaria;
 oltre 100 l/s Verifica di VIA Provinciale
- **se non ricadenti in aree naturali protette**
 fino a 200 l/s procedura ordinaria;
 oltre 200 l/s procedura di verifica di VIA Provinciale;
- **per impianti idroelettrici : oltre 100 Kw Verifica di** VIA Provinciale.

Per derivazioni di acque sotterranee:

- **se ricadenti in aree naturali protette (L.394/91)**
 fino a 25 l/s procedura ordinaria;
 oltre 25 l/s VIA Provinciale
- **se non ricadenti in aree naturali protette**
 fino a 50 l/s procedura ordinaria;
 tra 50 e 100 l/s procedura di verifica Provinciale;
 oltre 100 l/s VIA regionale

Domande di concessione di acqua pubblica:

- **Irricevibile** → quando la domanda è mancante degli elaborati necessari per attivare l'iter istruttorio, ed il richiedente non li fornisce entro il termine di 60 giorni;
- **Improcedibile** → quando il richiedente non procede con i versamenti previsti dalla Normativa (spese istruttoria, contributo idrografico, cauzioni, ecc.);
- **Inammissibile** → quando la domanda è inattuabile o contraria al buon regime delle acque, o la portata richiesta è incompatibile o sono vigenti divieti dalla pianificazione territoriale o di bacino.

La concessione all'uso della risorsa per una **durata variabile dai 5 ai 30/40 anni** è subordinata al rispetto degli obblighi definiti dall'apposito **disciplinare**, che in particolare contiene:

- Il Titolare della derivazione, la quantità utilizzata nonché l'uso a cui è destinata la risorsa;
- La durata della concessione nonché le limitazioni all'utilizzo;
- Le modalità di presa della risorsa nonché le limitazioni all'uso della stessa;
- Le portate da rilasciare a valle nonché la quantificazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV);
- L'obbligo dell'installazione dei misuratori delle portate derivate e di quelle rilasciate;
- Nel caso di usi irrigui la superficie fondiaria a cui è destinata la risorsa;
- Quantificazione e modalità di pagamento del canone annuo di concessione nonché di quelli rivieraschi;
- Prescrizioni specifiche relative alla restituzione delle acque per il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Deflusso Minimo Vitale (DMV) : gradualità di applicazione

Componente idrologica 10 % portata media

Nuove concessioni: imposto d'autorità al rilascio del provvedimento;

Rinnovi e varianti: imposto in sede di rinnovo/rilascio e comunque non oltre il 31/12/2007;

Concessioni vigenti: adeguamento da parte dell'Autorità entro il 31/12/2008.

Fattori correttivi di tipo ambientale

(morfologia, naturalità, carichi inquinanti, fruizione turistica)

Nuove concessioni + rinnovi e varianti: se dopo il 31/12/2008 imposto d'autorità al rilascio del provvedimento.

Concessioni vigenti: adeguamento da parte dell'Autorità entro il 31/12/2015 – programma articolato per bacini idrografici..

R.D. 1775/33 –art. 95 e R.R. n° 2/2006 –art. 4 : **Uso domestico**

Per uso domestico si intende l'estrazione di acqua sotterranea da parte del proprietario di un fondo, ovvero da parte dell'affittuario, e la sua destinazione all'uso potabile, ivi compreso quello igienico, per l'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano rivolti al nucleo familiare dell'utilizzatore e non configurino attività di lucro.

Nelle zone servite dal pubblico acquedotto, l'uso potabile deve essere assicurato dallo stesso, secondo quanto impartito dal Regolamento Locale di Igiene.

L'uso domestico non deve interessare **risorse qualificate**, la portata massima non deve eccedere **100 l/s** ed il volume di prelievo annuo non deve superare i **1500 mc**.

L'utilizzazione domestica è subordinata alla presentazione di **apposita comunicazione alla Provincia di Brescia**, per la quale decorsi i successivi **60 giorni** senza riceverne il diniego comporta il **tacito assenso**.

Sono inoltre soggetti alla Valutazione di Impatto ambientale:

- Tutte le modifiche e/o i progetti già realizzati o in fase di realizzazione che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente ;
- Gli impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a **100 Kw**;

R.D. 1775/33 –art. 56 e R.R. 2/2006 –art. 32 : Attingimento precario

La Provincia può concedere licenze di attingimento precario di acqua pubblica da corpo idrico superficiale a mezzo di pompe mobili o semifisse, o di altri congegni elevatori posti sugli argini purchè vengano rispettate le seguenti condizioni:

- La portata non sia superiore ai 40.00 l/s ed il volume annuo non ecceda i 300.000 mc;
- Non siano intaccati gli argini ne il corso d'acqua;
- Sia salvaguardato il deflusso minimo vitale del cis;

La licenza di attingimento ha validità non superiore all'anno e può essere rinnovata per un massimo di 5 volte.

R.R. n° 2/2006 – art. 33: denunce dei consumi di acqua prelevata autonomamente.

Tutti coloro che derivano acqua pubblica, esclusi gli usi domestici, devono :

1. Installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate derivate ;
2. Trasmettere alla provincia entro il **31 marzo** di ciascun anno i risultati delle misurazioni dei volumi derivati.

La mancata installazione degli strumenti di misura può comportare la decadenza della concessione.

La mancata comunicazione dei volumi di acqua prelevata comporta una sanzione amministrativa per un importo compreso tra € 1500 e € 6000 (D.Lgs 152/2006, art. 135, c. 1) il cui beneficiario è il Comune.

DOCUMENTAZIONE TECNICO CARTOGRAFICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI **CONCESSIONE** ACQUE SOTTERRANEE MEDIANTE POZZO

RELAZIONE TECNICA

Premessa: contenente i motivi per la realizzazione del pozzo, i principali dati di progetto (profondità, localizzazione, portata media modulata e portata massima di utilizzo) e apposita relazione che giustifichi il fabbisogno richiesto evidenziando i dati di calcolo e tenendo in considerazione l'attuale disponibilità di risorse idriche .

Utilizzazione e destinazione: contenente una descrizione dell'attività dell'azienda, il fabbisogno qualitativo e quantitativo, cicli e tipo di produzione e analisi delle disponibilità idriche alternative. Per l'uso industriale deve essere prodotta una **relazione tecnica sugli impianti** firmata da professionista abilitato "ex art.6 comma 3 lettera a), Regolamento Reg. n. 2/2006"; per l'uso irriguo deve essere prodotta **relazione tecnico agronomica** firmata da professionista abilitato "ex art.6 comma 3 lettera b), Regolamento Reg. n.2/2006".

RELAZIONE GEOLOGICA

- Lineamenti geomorfologici, geologici e d'uso del suolo.
- Caratteristiche idrogeologiche e piezometria.
- Vulnerabilità degli acquiferi.
- Qualità delle acque sotterranee
- Aree di salvaguardia: zona di tutela assoluta, zona di rispetto e criteri di delimitazione;

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA

- Corografia: in scala 1:25.000/10.000: ubicazione pozzo in progetto, individuazione pozzi esistenti e centri di pericolo; Traccia della sezione idrogeologica.
- Carta Litologica
- Carta delle isopiezometriche
- Estratto di mappa: in scala 1:2000 con evidenziato il pozzo

- Planimetria: in scala 1:500/1:1000 della proprietà con ubicazione del pozzo, percorsi dei vettori di adduzione, autoclavi, ubicazione dei vari punti di utilizzo per i vari tipi di servizio, scarichi, ecc. Nel caso si tratti di un pozzo ad uso irriguo tale cartografia riguarderà la superficie irrigua con indicazione di tutti i mappali asserviti al pozzo in oggetto, in scala adeguata.

Sezione idrogeologica: ricostruita tramite la correlazione delle stratigrafie (da allegare) dei pozzi posti nelle vicinanze, nella quale siano individuati i pozzi riferiti nella corografia e la traccia di quello in progetto con l'ubicazione dei filtri.

Stratigrafia del pozzo perforato con finestre definitive diametri perforazione e colonna di emungimento, tamponamenti, prove di portata.